



Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO**

Approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 59 del 29/12/2016

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di taglio, di seguito descritti, a carico di fasce boscate, filari, siepi e piante isolate, e più in generale delle formazioni vegetali arboreo/arbustive non considerate bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008, all'interno del territorio della Riserva Naturale.
2. Sono esclusi dal presente regolamento il verde ornamentale di giardini, pertinenze di abitazioni o altre aree private, nonché le attività selvicolturali condotte su superfici boscate definite ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008, disciplinate dalla normativa regionale in materia (r.r. 5/2007) oltre alle prescrizioni impartite dall'Ente con delibera del Consiglio di Gestione n. 62 del 29/12/2016.
3. Le formazioni vegetali oggetto del presente regolamento sono di seguito descritte.
 - *Fasce boscate*: formazioni arboree e arbustive con copertura uniforme, di superficie inferiore a 2.000 m², con andamento longitudinale o a macchia.
 - *Filari*: formazioni arboree lineari, costituite da almeno 4 soggetti e di lunghezza non inferiore a 5 m lineari.
 - *Siepi*: formazioni arbustive lineari, monospecifiche o plurispecifiche, di altezza generalmente non superiore a 3 - 4 m.
 - *Piante isolate*: tutti i soggetti arborei non ricadenti nelle altre tipologie, singoli o in gruppi.
 - *Pioppeti, impianti di arboricoltura da legno e da biomassa*: impianti di latifoglie, disposte secondo schemi regolari, destinati alla produzione di legname o biomassa a fini energetici, sottoposti a regolari pratiche colturali (almeno uno sfalcio all'anno dello strato erbaceo/arbustivo sottostante).

Art. 2 – Autorizzazione e istanza

1. Gli interventi di cui all'art. 1 (comma 1), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Riserva Naturale (Ente). Tale autorizzazione, comunicata per iscritto al richiedente, è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, previo sopralluogo ed eventuale contrassegnatura da parte del tecnico incaricato.
2. Gli interventi urgenti, coperti da ordinanza sindacale e verificati tramite perizia asseverata, volti a tutelare la pubblica incolumità, sono esclusi dalla procedura autorizzativa e sottoposti alla sola comunicazione preventiva, completa di adeguata documentazione comprovante l'urgenza dell'abbattimento da parte del soggetto proprietario o concessionario.
3. L'istanza di autorizzazione è presentata mediante l'apposito modulo, disponibile presso gli uffici della Riserva e scaricabile dal sito web, con allegati mappali catastali ed estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e/o ortofoto indicante la localizzazione esatta dell'intervento. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento vale 12 mesi dalla data di emissione.
4. Per gli interventi di cui agli artt. 6, 7, 8 del presente Regolamento, non è richiesta l'autorizzazione ed è possibile procedere senza comunicazione all'Ente, mentre per il taglio di "*pioppeti, impianti di arboricoltura da legno e da biomassa*" di cui all'art. 1 (comma 3) è richiesta la sola comunicazione preventiva.

Art. 3 – Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 42/2004, sono esclusi dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e pertanto sottoposti all'applicazione del presente Regolamento, gli interventi di cui all'art.1 eseguiti in maniera conforme allo stesso, che si configurano come inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

2. Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, sono invece sottoposti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi a carico degli elementi di cui all'art.1, comma 3, del presente Regolamento, che rechino pregiudizio al paesaggio e/o alterino lo stato dei luoghi. (es. eliminazione o distruzione permanente).

Art. 4 – Criteri di intervento

1. **Fasce boscate:** è possibile tagliare fino al 75% dei soggetti presenti, con il rispetto delle essenze arbustive autoctone.
Il turno minimo previsto tra un intervento e il successivo è di 10 anni. La sostituzione dei soggetti tagliati (art. 5) non è obbligatoria, salvo i casi in cui la rinnovazione naturale sia assente o ritenuta insufficiente dall'Ente, e qualora il soprassuolo sia costituito per più del 50% da robinia (*Robinia pseudoacacia*).
2. **Filari:** il taglio può interessare fino al 50% dei soggetti, con il rispetto delle essenze arbustive autoctone eventualmente presenti.
Il turno minimo previsto tra un intervento ed il successivo è di 5 anni. Qualora il richiedente intenda tagliare un numero di soggetti inferiore al 50%, si può effettuare un secondo intervento di prelievo (entro i 5 anni) fino al raggiungimento della predetta percentuale, ed il turno in tal caso viene applicato solo da questo momento. La sostituzione dei soggetti tagliati è obbligatoria, secondo le modalità indicate all'art. 5.
Il taglio di filari di minima entità, ovvero composti da 4 soggetti, e con altezza media delle chiome superiore a 7 m, è vietato nella zona di riserva naturale, secondo l'azzonamento previsto dal piano di gestione della Riserva (*misura paesaggistica*).
3. **Siepi:** sono consentiti esclusivamente interventi di potatura in altezza e dei rami laterali, con taglio eseguito ad almeno 1 m da terra.
4. **Piante isolate:** è consentito il taglio, seguito da sostituzione dei soggetti obbligatoria, secondo le modalità indicate all'art. 5.
5. **Pioppeti, impianti di arboricoltura da legno e da biomassa:** possono essere tagliati a raso, senza obbligo di sostituzione, purché effettivamente coltivati ossia sottoposti a regolari pratiche colturali (almeno uno sfalcio all'anno dello strato erbaceo/arbustivo sottostante), fino all'esaurimento degli esistenti.
Il taglio raso è pertanto vietato nei pioppeti che presentano ingresso di specie arboree e/o arbustive autoctone insediate da più di 15 anni, occupanti almeno il 50% della superficie, i quali vengono assimilati dal punto di vista gestionale alle fasce boscate di cui presente Regolamento.

Tutti gli interventi di taglio sono vietati in zona RN1 (*Riserva Naturale di massimo grado*), secondo l'azzonamento previsto dal piano di gestione della Riserva.

Le piante da rilasciare/tagliare sono contrassegnate da parte del tecnico incaricato dall'Ente, che dispone inoltre le modalità operative.

Nell'esecuzione degli interventi deve essere prestata particolare attenzione per evitare danni a piante da rilasciare, rinnovazione, arbusti, viabilità, segnaletica escursionistica e ai manufatti.

Art. 5 – Sostituzione dei soggetti tagliati

1. Per ogni pianta tagliata, ne deve essere messa a dimora una in sostituzione, fatti salvi i casi specifici di cui all'art. 4. In alternativa, previa valutazione dell'Ente, viene ritenuta equivalente alla sostituzione l'affermazione di 1-2 polloni ricacciati dalla ceppaia, scelti tra i più vigorosi e per portamento, purché sia garantita nel tempo.

2. Nella porzione di territorio della Riserva situato a nord della S.P. 402, il numero di piante per la sostituzione è elevato a 2, per via dell'esiguità di soggetti arborei presenti.
3. La piantumazione deve avvenire preferibilmente sul medesimo luogo, o in alternativa nelle vicinanze in accordo con l'Ente, nei mesi di ottobre e novembre successivi al momento del taglio. La Riserva può fornire gratuitamente le piante al richiedente (scelte tra le essenze autoctone arboree o arbustive idonee all'habitat della Riserva Naturale, riportate nell'allegato C del Piano della Riserva), il quale deve garantire le cure necessarie per almeno i primi 2 anni dalla messa a dimora, eseguendo almeno uno sfalcio all'anno nell'intorno, e predisponendo un tutore di sostegno delle giovani piantine.
4. Qualora le piante non attecchiscano, è compito del richiedente segnalarlo all'Ente e provvedere alla loro sostituzione.
5. L'Ente può disporre che la piantumazione di sostituzione venga effettuata anche con specie diverse da quelle oggetto del taglio, siano esse arboree o arbustive.

Art. 6 – Potature

1. Sono consentiti gli interventi di potatura di rimonda (eliminazione delle parti secche o deperienti) e la spalatura (taglio dei rami dal basso verso l'alto, per innalzare la chioma e favorire lo svolgimento delle pratiche agricole, transito dei mezzi e pedoni), quest'ultima a carico di non più di 1/3 dell'altezza dell'intera chioma.
2. In caso di piante con fusti policormici dalla base, è consentito il taglio selettivo delle branche principali, in misura non superiore al 50%.

Art. 7 – Capitozzatura

1. La capitozzatura è vietata nella zona di riserva naturale, secondo l'azzonamento previsto dal piano di gestione della Riserva.
2. E' consentita la capitozzatura esclusivamente di piante di salice bianco (*Salix alba*) e gelso (*Morus spp.*) isolate, situate nella zona di fascia di rispetto, di diametro non superiore a 50 cm e con il rilascio di almeno 2 giovani rami (eventualmente accorciati) con funzione di tirasucchio. La capitozzatura dei filari è consentita solo qualora le piante costituenti la formazione lineare siano già assoggettate alla pratica.
3. Il taglio di capitozza deve essere eseguito ad almeno 1,5 m dal suolo.
Il diametro si intende misurato a 1,3 m dal suolo (a petto d'uomo).

Art. 8 – Allontanamento di piante morte, sradicate o spezzate

1. Possono essere rimosse le piante morte in piedi di diametro uguale o inferiore a 20 cm, nonché quelle sradicate o spezzate e loro parti.
2. Le piante morte in piedi di diametro superiore a 20 cm, non possono essere asportate e devono essere rilasciate sul posto (*misura naturalistica*).
Il diametro si intende misurato a 1,3 m dal suolo (a petto d'uomo).

Art. 9 – Rimozione delle ceppaie

1. E' vietato sradicare le ceppaie delle piante tagliate, fatti salvi i casi in deroga di cui all'art. 13, o qualora siano di evidente ostacolo alla messa a dimora delle piante di sostituzione di cui all'art. 5, o al regolare svolgimento delle lavorazioni ordinarie delle superfici agricole, previa autorizzazione.

Art. 10 – Disposizioni particolari per la tutela della fauna selvatica

In tutti gli interventi di taglio, devono essere preservate le piante che presentino nidi/cavità utilizzate o potenzialmente utilizzabili dall'avifauna, fino a loro decadimento naturale.

Art. 11 – Rimozione di vegetazione arborea/arbustiva insediata su terreni incolti

1. Le superfici agricole abbandonate, sulle quali si è insediata vegetazione spontanea arborea e arbustiva autoctona, su almeno il 50% della superficie da più di 15 anni, di superficie compresa tra 500 e 2.000 m² e quindi non classificate bosco dalla normativa regionale, non possono essere riconvertite ad uso agricolo e vengono assimilate dal punto di vista gestionale alle fasce boscate di cui al presente Regolamento.

Art. 12 – Epoca di esecuzione degli interventi

1. Tutti gli interventi di taglio riportati nel presente Regolamento possono essere eseguiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 6 (comma 1) e all'art. 8 (*allontanamento di piante morte, sradicate o spezzate*), che possono essere svolti tutto l'anno.

Art. 13 – Deroghe

1. Eventuali deroghe alle prescrizioni riportate nel presente regolamento potranno essere concesse dall'Ente per i seguenti motivi:

- realizzazione di opere di pubblica utilità
- progetti di riqualificazione ambientale
- pubblica incolumità, sicurezza di edifici e della viabilità
- manutenzione di opere e manufatti idraulici

2. L'Ente prevede interventi compensativi qualora gli interventi autorizzati in deroga comportino alterazioni significative del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Art. 14 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle prescrizione riportate nel presente regolamento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'eliminazione o la distruzione delle formazioni vegetali descritte viene altresì considerata alterazione permanente dello stato dei luoghi e come tale è pertanto soggetta alle sanzioni di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Disposizioni transitorie finali

Fino all'approvazione del nuovo Piano di Gestione della Riserva, le prescrizioni per gli interventi di cui al presente Regolamento, fanno riferimento all'azzonamento previsto dal piano di gestione vigente (1996).